PROVVEDIMENTI PER IL RILANCIO DELL'ECONOMIA RIGUARDANTI LE ESPORTAZIONI, L'EDILIZIA E LE OPERE PUBBLICHE

Art. 9

Fondo per l'acquisizione ed urbanizzazione primaria delle aree

In deroga a quanto previsto dagli articoli 45 e seguenti della legge 22 ottobre 1971, n. 865, per l'utilizzazione della somma di lire 150 miliardi destinata, ai sensi dell'art. 7 della legge 27 maggio 1975, n. 166, ad incrementare il fondo di lire 300 miliardi per mutui ai comuni per l'acquisizione ed urbanizzazione primaria delle aree e delle somme residue di detto fondo, istituito ai sensi del citato art. 45, le regioni trasmettono, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, alla Cassa depositi e prestiti, dandone comunicazione al comitato per l'edilizia residenziale, le domande dei comuni interessati nei limiti del 75 per cento dei fondi a ciascuna di esse attribuiti con delibera del comitato per l'edilizia residenziale in data 18 aprile 1972. La Cassa depositi e prestiti segnala al comitato per l'edilizia residenziale ed alle regioni i comuni che non abbiano proceduto all'utilizzazione dei mutui per l'acquisizione delle aree entro il termine perentorio di un anno dalla data della delibera di concessione dei mutui da parte della Cassa depositi e prestiti; conseguentemente, i mutui si intendono revocati a tutti gli effetti. Per i mutui gia' concessi, i predetti termini decorrono dalla data di entrata in vigore del presente decreto. Entro trenta giorni dalla comunicazione di cui al comma precedente, le regioni indicano alla Cassa depositi e prestiti altri comuni per l'utilizzazione delle disponibilita'. Trascorso detto termine le disponibilita' stesse vengono ripartite dal comitato per l'edilizia residenziale, almeno una volta l'anno, tra le altre regioni.

Versione in vigore dal 18 ottobre 1975, tuttora in vigore · versione 1

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Provvedimenti per il rilancio dell'economia riguardanti le esportazioni, l'edilizia e le opere pubbliche
Estremi	Decreto-legge 13 agosto 1975, n. 376
Titolo	II — Edilizia
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 18 agosto 1975

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 26 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/provvedimenti-per-il-rilancio-dell-economia-riguardanti-le/art-9-fondo-per-l-acquisizione-ed-urbanizzazione-primaria-delle-aree

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it